

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 29 MAGGIO 2010

OGGETTO: SERVIZIO LAVORO INTERINALE – AVVIO PROCEDURA DI GARA.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la deliberazione del C.d.A. consortile n. 1 del 29/01/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per l'esercizio finanziario 2010;

PRECISATO che in dette deliberazioni si era provveduto:

- ad individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Segretario Direttore Generale del Consorzio la figura di referente verso l'Amministrazione del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzandone l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di cui all'allegato elaborato;
- a dare atto che il Direttore Generale coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2010, i responsabili d'area, assegnandone ai fini predetti i conseguenti obiettivi e risorse;

VISTA la deliberazione di C.d.A. n. 40 del 21-12-2009, esecutiva, con la quale è stato conferito al Rag. Nicola MARAI l'incarico di responsabile dell'area economico finanziaria per gli anni 2010 e 2011;

VISTA la deliberazione di C.d.a. n. 15 del 24-5-2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con avente ad oggetto "Individuazione agenzia per affidamento servizio interinale – provvedimenti – utilizzo fondo di riserva ordinario";

ATTESO che al punto 7) della deliberazione di C.D.A. n. 15/2010 è stato dato incarico al Responsabile dell'area economico finanziaria di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti a quanto disposto nell'atto deliberativo sopra specificato;

VERIFICATO che, in relazione ai costi di mercato, la dotazione finanziaria (€ 7.000,00) assegnata determina la possibilità di procedere all'effettuazione della gara utilizzando il personale interinale per un periodo massimo di mesi 4 (quattro) durante il periodo agosto/dicembre 2010;

RITENUTO, pertanto, di definire il periodo temporale dal mese di agosto al mese di novembre c.a., rinviando, come previsto nelle clausole riferite alla documentazione di gara, la possibilità di effettuare un'ulteriore proroga del servizio, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio, previa verifica approfondita degli equilibri di bilancio (presa d'atto da parte dell'Assemblea entro il 30 settembre c.a.), in quanto trattasi di spesa aggiuntiva, non pre-

vista inizialmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e tenuto conto, anche, delle effettive esigenze degli uffici consortili, da acquisire attraverso apposite relazioni da parte dei responsabili di area;

SENTITO il Direttore Generale, in relazione alle ore settimanali necessarie di svolgimento del servizio da parte della persona che dovrà sostituire la dipendente ROTONDI Valentina, da porre in congedo obbligatorio per maternità per un periodo di mesi 5 (cinque), presumibilmente da agosto a dicembre c.a. e quantificate in nr. 20 settimanali, per nr.4 (quattro MESI), in orari da concordarsi in relazione alle esigenze degli uffici;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definitiva approvazione della documentazione di gara alla luce di quanto sopra esposto;

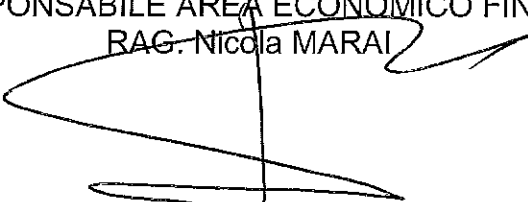
Visto il vigente Statuto Consortile e regolamento contratti;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di avviare la procedura di gara di servizio interinale sulla base degli indirizzi indicati nella deliberazione di C.D.A. n. 15 del 24-5-2010, approvando la seguente documentazione:
 - a) lettera d'invito – ALLEGATO "A";
 - b) capitolato servizio – ALLEGATO "B";
 - c) disciplinare d'incarico – ALLEGATO "C".
2. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, all'espletamento di trattativa privata con seguenti ditte:
 - ADECCO – Corso Porta Nuova n. 72 – 37122 Verona – fax 045/8033669;
 - SELECT - Lungadige Rubale n. 38/b – 37121 Verona – fax 045/592859;
 - ALI – Via Antonio Cantore n. 15/a – 37121 Verona – fax 045/8032870;
3. di impegnare la somma di euro 7.000,00 all'intervento 1010303 cap. 3 del bilancio di previsione 2010 ove è prevista la necessaria disponibilità.
4. di dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per presa d'atto nella sua prossima seduta, dell'avvenuta adozione del presente provvedimento secondo le modalità previste dal D:Lsg. 267/2000 e vigente Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAG. Nicola MARAI



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

Impegno n. 2010/78 Intervento n. 1010303 Capitolo n. 3;

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;

Verona, lì 29 maggio 2010

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Nicola marai



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Verona, lì 03 GIU. 2010

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

Prot. n.

Verona,

OGGETTO: Invito procedura negoziata affidamento servizio di lavoro temporaneo.

Spett.li Ditte

Adecco

Corso Porta Nuova n. 72

37122 Verona

Fax n. 045 8033669

Select

Lungadige Rubele n. 38/b

37121 Verona

Fax n. 045 592859

Alf

Via Antonio Cantore n. 15/a

37121 Verona

Fax 045 8796738

E' stata indetta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 24 maggio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, presso questo Consorzio la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo.

Codesta Ditta è invitata alla gara, per prendere parte alla quale dovrà far pervenire, al protocollo del Consorzio, i documenti di cui all'art. 7 dell'allegato del disciplinare di incarico, **entro le ore 12,00 del _____**.

Le offerte dovranno contenere il costo orario della figura professionale ascrivibile alla categoria C del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali alle condizioni previste dall'art. 1 del capitolato d'appalto.

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta avente il prezzo più basso.

Si avverte che:

- l'offerta deve essere indicata in cifre ed in lettere a pena di nullità; in caso di discordanza prevarrà l'offerta in lettere;
- tutta la documentazione e gli scritti che perverranno dovranno essere redatti in lingua italiana;
- l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.

I documenti di partecipazione sono quelli indicati all'art. 7 del disciplinare di incarico, che dovranno essere contenuti in una busta debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Gara per l'affidamento del servizio di lavoro temporaneo"; all'interno della quale sarà inserita l'offerta in apposita busta debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "Offerta economica affidamento del servizio di lavoro temporaneo".

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il giorno e l'ora indicati, o sul quale non sia apposta la scritta indicata.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi, risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o ricevuta avvenuto deposito cauzione pari al 5% del valore della prestazione;
- copia della ricevuta di bonifico a favore del Consorzio, per il pagamento delle spese di registrazione contratto, bollo, e diritti di segreteria.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Nicola MARAI

GARA SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO

CAPITOLATO D'APPALTO

ARTICOLO 1 - Oggetto della gara

E' stata indetta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 24 maggio 2010 e determinazione del responsabile area economico finanziaria nr. 55 del 29 maggio 2010, presso questo Consorzio procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli 124 e 125 del citato D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo a favore del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona, per il periodo intercorrente tra il mese di agosto 2010 e novembre 2010, sulla base di un' importo complessivo del servizio ammonta a euro 7.000,00 IVA compresa, di professionalità ascrivibile alla categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, per l'offerta avente il prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006). Il servizio deve essere espletato nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro temporaneo.

L'impresa appaltatrice deve assicurare la fornitura del lavoratore temporaneo a seguito di specifica richiesta sottoscritta dal Responsabile area economico finanziaria del Consorzio. Nel caso di raggruppamento di imprese, la richiesta è inviata esclusivamente alla capogruppo, alla quale sarà liquidato il corrispettivo del servizio fornito.

Al fine di garantire la fornitura della figura professionale ascrivibile alla categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di avviare il lavoratore entro il termine previsto nell'offerta, sono interpellate le ditte utilmente collocate in graduatoria, partendo dalla seconda miglior offerente, fermo restando il prezzo da ciascuna offerto in sede di gara.

ARTICOLO 2 – Offerta

L'offerta deve avere validità per tutta la durata dell'affidamento della fornitura ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile.

In caso di modifica degli importi retributivi a seguito di rinnovi contrattuali, il costo orario della figura professionale ascrivibile alla categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, sarà determinato applicando al costo orario del lavoratore la percentuale della variazione contrattuale derivante del contratto nazionale, che sarà comunicato dal Consorzio unitamente ai nuovi valori retributivi, fermo restando l'utile di impresa.

Le variazioni delle tariffe INAIL non comportano alcuna revisione del prezzo offerto.

ARTICOLO 3 – Obbligazioni conseguenti all'aggiudicazione

L'impresa partecipante, con la presentazione dell'offerta, è immediatamente obbligata nei confronti del Consorzio ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini indicati nella stessa e nel presente capitolato. Il rapporto obbligatorio per il Consorzio nasce solamente dopo l'intervenuta esecutività della determinazione che aggiudica definitivamente il servizio.

Il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria può attivare il servizio solo a seguito di specifico ordine scritto. Il Consorzio, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, può richiedere l'esecuzione della fornitura nelle more della stipulazione del contratto e l'impresa è obbligata ad aderirvi.

ARTICOLO 4 – Stipulazione del contratto

L'aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria e di scritturazione, della cauzione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, il quale sarà sottoscritto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con apposita comunicazione, con avvertenza che, in caso contrario, il Consorzio potrà procedere, con semplice comunicazione scritta, alla risoluzione del rapporto contrattuale, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il Consorzio porrà a carico della ditta inadempiente le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Qualora, in base ai controlli effettuati dal Consorzio, il soggetto aggiudicatario risultasse sprovvisto dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, sarà pronunciata la decadenza dell'aggiudicazione la quale, pertanto, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

ARTICOLO 5 – Deposito cauzionale definitivo

La Ditta assegnataria del servizio dovrà altresì, pena la decadenza dell'aggiudicazione, depositare presso la Tesoreria Consortile una cauzione del 5% del valore della prestazione IVA esclusa, per la restituzione della quale non è prevista la corresponsione degli interessi. L'importo della cauzione sarà calcolato sulla base della previsione di spesa. La cauzione può essere anche costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982 n. 348.

ARTICOLO 6 – Inadempienze e penali

Durante la vigenza contrattuale il Consorzio può esercitare in ogni momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio, senza che a seguito di ciò l'aggiudicataria possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Ove si verificassero inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Consorzio le seguenti penali.

- per il mancato avvio del lavoratore entro il termine di 5 giorni e per il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere H) ed I) del successivo articolo 7: euro 100,00;
- ritardo nella trasmissione di documentazione necessaria ad assolvere obblighi di legge o di contratto: euro 250,00, salvo risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di sanzioni pecuniarie;
- una penale di importo non superiore a euro 500,00 per altre eventuali inadempienze.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute il Consorzio ha facoltà, secondo quanto previsto nel successivo articolo 16, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compreso il diritto di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Consorzio non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 7 – Condizioni di esecuzione

La ditta aggiudicataria si obbliga alle seguenti prestazioni:

- a) assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto della vigente disciplina per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- b) pagamento diretto ai lavoratori avviati del trattamento economico, nonché versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- c) iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- d) corresponsione al lavoratore avviato presso il Consorzio di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto enti locali, per la categoria professionale C e relativa posizione economica corrispondente alla posizione cui si riferisce la missione;
- e) liquidazione della retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile, nel rispetto del CCNL vigente;
- f) effettuazione dei necessari accertamenti sanitari preassuntivi, mentre l'eventuale obbligo delle visite periodiche è a carico del Consorzio;
- g) informazione al lavoratore circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto, salvo quanto di competenza del Consorzio;
- h) avvio entro il termine di cinque giorni dalla richiesta del lavoratore o di un nuovo lavoratore, nel caso di interruzione dell'utilizzo, da parte del Consorzio, per mancato superamento della prova o per giusta causa; il lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente fornito dalla ditta salva espressa richiesta del Consorzio;
- i) sostituzione del lavoratore già avviato, assente ingiustificato o per malattia, infortunio, gravidanza, entro il termine di cinque giorni, decorrente dalla richiesta di sostituzione formulata dal Consorzio, qualora la suddetta assenza superi i cinque giorni lavorativi: il Consorzio ha la facoltà di chiedere la sostituzione anche in caso di reiterate assenze, a qualunque titolo che superino complessivamente le otto giornate lavorative nell'arco di un mese;
- j) fermo restando il potere direttivo nei confronti del lavoratore da parte del Consorzio, la ditta procederà all'azione disciplinare secondo quanto previsto dalla lettera j) del successivo articolo 9;
- k) invio di una copia del contratto stipulato fra la ditta ed il lavoratore, il quale dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale del lavoratore avviato.

ARTICOLO 8 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata presunta per il periodo intercorrente dal mese di agosto 2010 e fino al mese di novembre 2010, con possibilità di prorogare tale servizio per un periodo ulteriore da concordarsi tra le parti.

Il Consorzio potrà attivare le richieste di missione di lavoratori temporanei entro il termine di scadenza del servizio.

ARTICOLO 9 – Obblighi a carico del Consorzio

Il Consorzio assume le seguenti obbligazioni:

- a) indicazione del numero di lavoratori richiesti, dell'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
- b) indicazione dell'inquadramento del lavoratore da avviare, della posizione economica e delle relative mansioni;
- c) comunicazione alla ditta dei trattamenti retributivi applicabili, anche a seguito

- dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o contrattuali;
- d) comunicazione per iscritto alla ditta dell'eventuale assegnazione al lavoratore temporaneo delle mansioni superiori, prendendo atto che, in tal caso, la ditta avrà diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;
 - e) comunicazione per iscritto alla ditta, da parte del responsabile area economico finanziaria, dello svolgimento da parte del lavoratore di missioni fuori dalla provincia di Verona;
 - f) assunzione, in caso di inadempimento della ditta, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore temporaneo del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la ditta;
 - g) corresponsione alla ditta del compenso per il servizio;
 - h) assunzione della responsabilità dei danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni;
 - i) garanzia al lavoratore temporaneo del diritto di prestare la propria opera lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo i casi di mancato superamento della prova o di giusta causa di recesso;
 - j) comunicazione tempestiva degli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che la ditta dovrà esercitare.

ARTICOLO 10 – Avvio delle missioni

La ditta fornitrice è obbligata ad avviare presso il Consorzio il lavoratore temporaneo da esso richiesto, in base ad una selezione di personale effettuata con i propri mezzi, secondo le indicazioni fornite dal Consorzio rispetto al profilo professionale, alle specifiche mansioni ed alle caratteristiche attitudinali che il lavoratore deve possedere.

Copia della richiesta di avviamento formulata dal Consorzio ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 9, dovrà essere restituita sottoscritta dalla ditta aggiudicataria, unitamente alla restante documentazione richiesta all'articolo 7, e avrà valore di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, alle condizioni tutte previste dal presente capitolato e nel disciplinare.

ARTICOLO 11 – Modalità di fatturazione e pagamenti

La ditta fatturerà mensilmente al Consorzio. Alla fattura, emessa in base alle ore effettivamente utilizzate (la ditta, nel presentare l'offerta, dovrà tenere conto che il Consorzio non liquiderà le ore non effettuate, quali quelle riferite alle festività), devono essere allegate le copie delle buste paga del lavoratore. I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati dal Consorzio in favore della ditta a mezzo mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria del Consorzio, entro i termini indicati nell'offerta della ditta aggiudicataria (**comunque non inferiori a 10 giorni**). I termini di pagamento decorrono dal momento di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.

Per i ritardi nei pagamenti il saggio complessivo degli interessi è fissato convenzionalmente nella misura del 4 (quattro) per cento. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Ogni fattura deve contenere l'imponibile IRAP (imposta a carico del Consorzio).

ARTICOLO 12 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

ARTICOLO 13 – Cessione del credito

Nel caso in cui l'aggiudicatario ceda il credito, il termine per il pagamento delle fatture, offerto in sede di gara, sarà prolungato automaticamente di ulteriori 20 giorni, in ragione

dell'aggravio procedimentale richiesto al Consorzio nella liquidazione relativa ai crediti ceduti.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione del Consorzio, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

ARTICOLO 14 – Subappalto

E' fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, sotto qualsiasi forma, totalmente o parzialmente il servizio di cui trattasi.

ARTICOLO 15 – Recesso del Consorzio

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Consorzio può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, attribuendo i corrispettivi per le missioni di lavoratori temporanei già effettuate, fino alla scadenza dei singoli contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

ARTICOLO 16 – Risoluzione di diritto del contratto

Quando nel corso del contratto il Consorzio accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Il Consorzio ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- frode dell'aggiudicataria;
- grave inadempimento (interruzione di servizio per mancato avvio del lavoratore, ripetuto mancato avvio del lavoratore, ripetuti ritardi nell'avvio del lavoratore, mancato pagamento delle retribuzioni, omesso versamento dei contributi).

In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporta la perdita della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale il Consorzio si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria di merito.

ARTICOLO 17 – Domicilio

La ditta dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede nel territorio della provincia di Verona.

ARTICOLO 18 – Vertenze

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non possono essere definite in via bonaria, le parti escludono il ricorso ad arbitri, rivolgendosi unicamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Verona.

ARTICOLO 19 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ARTICOLO 20 – Trattamento dei dati

Il Consorzio nomina l'aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

L'aggiudicataria deve in ogni caso comunicare al Consorzio i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

ALLEGATO "C" DETERMINAZIONE NR. 55 DEL 29 MAGGIO 2010

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo

ART. 1 – OGGETTO

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 24 maggio 2010 e determinazione del Responsabile dell'area economico finanziaria nr. 55 del 24 maggio 2010, ha indetto procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli 124 e 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di servizio di fornitura di lavoro temporaneo a favore dell'offerta oraria avente il prezzo più basso.

ART. 2 – SERVIZIO

Il contenuto del servizio, il cui valore, valutato ai soli fini della normativa applicabile, è di euro 7.000,00 IVA compresa, è precisato nel capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo.

L'avvio dei lavoratori da parte dell'impresa è subordinato alla richiesta scritta del Segretario Direttore Generale.

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal capitolato di appalto, nonché dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

Il pagamento del servizio verrà effettuato secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto.

Tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 3 – LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è a Verona in Via Macello n. 23.

Il servizio avrà inizio presunto dal mese di agosto 2010 e terminerà il mese di novembre 2010 e rinnovabile, con modalità da concordarsi tra le parti. Entro tale data il Consorzio ha la facoltà di richiedere l'avvio del lavoratore temporaneo.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno invitate alla gara per l'affidamento del servizio le ditte:

- a) iscritte all'Albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 196/1997 ed in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
- b) che abbiano almeno una sede nel territorio della Provincia di Verona alla data della spedizione dell'invito di partecipazione e di mantenerla per tutta la durata del servizio. La richiesta di avvio del lavoratore sarà inviata a detta sede;
- c) iscritte alla Camera di Commercio per attività concilianti con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
- d) che producano dichiarazione bancaria idonea ad attestare la solidità e la solvibilità dell'impresa;
- e) che non si trovino nelle condizioni d'esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- f) iscritte, se cooperative, nel registro prefettizio;

g) iscritte, consorzio di cooperative, nello schedario generale della cooperazione.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) E DEI CONSORZI

Si applicheranno, oltre alla enorme previste dal D.P.C.M. n. 55/1991, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Conseguentemente, in sede di partecipazione alla gara, i consorzi dovranno indicare per quali consorziati concorrano; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta dovrà pervenire al Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici - Via Macello 23 - 37121 Verona, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 giorno**
2. **Il plico contenente l'offerta**, pena l'esclusione, dovrà:
 - essere perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura;
 - recare l'indicazione del mittente;
 - riportare sull'esterno della busta la seguente dicitura scritta: "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO".
 - contenere i documenti elencati al successivo art. 7.

ART. 7 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. **Offerta economica** indicante il prezzo, in cifre ed in lettere, del costo orario della fornitura di una persona di professionalità ascrivibile alla categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali I.V.A. esclusa e I.V.A. compresa, redatta in lingua italiana **su carta bollata da euro 14,62**, a pena di nullità, **sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare della Ditta o del Legale rappresentante della Società**. L'offerta economica dovrà essere chiusa in apposita busta e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO" e inserita nel plico di cui al precedente art. 6. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella in cifre sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per il Consorzio.
2. **Capitolato d'appalto** firmato dal titolare o legale rappresentante della Ditta.
3. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della ditta, redatta in carta libera, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, attestante:
 1. **per le Società e Ditte**: estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A - **per le Cooperative**: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione ai registri prefettizi ex art. 13 DLCP n. 1577/1947 e, nel caso di cooperativa sociale, dell'iscrizione all'Albo Regionale del territorio di competenza
 2. i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica di tutte le persone indicate di impegnare la ditta verso terzi;
 3. L'insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 5. che a carico della ditta non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di so-

suspensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. di non avere collegamenti ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, pertanto, di non presentare altra domanda di partecipazione da parte di ditte che siano tra loro collegate o reciprocamente controllate o che siano comunque riconducibili all'impresa di cui il sottoscrittore dell'istanza ne sia il legale rappresentante, né mediante intrecci diretti o indiretti di composizioni societarie, né mediante sedi comuni;
7. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, oppure non è tenuta all'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
8. che la ditta non ha in essere piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche;
9. l'accettazione incondizionata delle norme e delle clausole contenute nel Capitolato d'appalto;
10. **per le associazioni temporanee di imprese (ATI) o Consorzi d'Imprese:** quanto sopra indicato per ciascun delle ditte o società;
4. **Dichiarazione bancaria** idonea ad attestare la solidità e la solvibilità dell'impresa. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, la dichiarazione in parola dovrà essere dimostrata e prodotta sola dalla capogruppo.
5. In caso di raggruppamento di imprese, indicazione della capogruppo e dichiarazione d'impegno sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese, che in caso di aggiudicazione della gara si confermeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 8 - ESCLUSIONE ED AVVERTENZE

1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
3. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore **12 del giorno**, o sul quale non sia apposto il mittente, la dicitura richiesta, non sia perfettamente integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
4. L'offerta non sarà ammessa alla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO".
5. L'offerta sarà valida e vincolante per la durata di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione stabilito nel presente disciplinare di gara.
6. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
7. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
8. Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

La Ditta assegnataria del servizio dovrà provvedere al versamento delle spese contrattuali, nelle forme e con le modalità previste dal vigente Regolamento consortile dei contratti.

ART. 10 – CAUZIONE

La Ditta assegnataria del servizio dovrà altresì, pena la decadenza dell'aggiudicazione, depositare presso la Tesoreria Consortile una cauzione del 5% del valore della prestazione, per la restituzione della quale non è prevista la corresponsione degli interessi. L'importo della cauzione sarà calcolato sulla base della previsione di spesa. La cauzione può essere anche costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982 n. 348.

ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è aggiudicato all'offerta economica oraria avente il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006.

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni e qualsiasi onere (ricerca del personale, retribuzione dei lavoratori, trattamento di fine rapporto, oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, quota assicurativa INAIL, festività, attività di formazione, utile).

ART. 12 – ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il Consorzio precederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs 163/2006.

ART. 13 – FALSE DICHIARAZIONI

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle ditte concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Consorzio procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 14 – DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora da eventuali verifiche risultasse la mancanza dei requisiti richiesti, verrà pronunciata la decadenza dell'aggiudicazione.

Del pari, verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione la ditta che non intervenisse alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta; in tal caso, il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Consorzio nomina l'aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali".

L'aggiudicataria deve in ogni caso comunicare al Consorzio i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Verona.

Il Responsabile are economico finanziaria